

INDICE

ARTICOLO 1. Principi generali e fonti legislative

ARTICLO 2. Destinatari del SAT

ARTICOLO 3. Requisiti di accesso per i SAT

ARTICOLO 4. Procedura e modalità di accesso al SAT

ARTICOLO 5. Criteri e priorità per la valutazione delle domande

ARTICOLO 6. Assegnazione del Servizio Abitativo Transitorio

ARTICOLO 7. Determinazione del Canone di locazione

ARTICOLO 8. Caratteristiche del contratto di locazione transitorio: durata e rinnovo

ARTICOLO 9. Manutenzione

ARTICOLO 10. Norme d'uso dell'alloggio

ARTICOLO 11. Annullamento, decadenza e revoca dell'assegnazione.

ARTICOLO 12. Programmazione e gestione dei Servizi Abitativi Transitori

ARTICOLO 13. Percentuale delle Unità abitative che possono essere destinate ai servizi abitativi transitori

ARTICOLO 14. Norme Finali

ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI E FONTI LEGISLATIVE

Il presente Regolamento del Comune di Spirano disciplina le condizioni e le modalità di accesso ai Servizi Abitativi Transitori di seguito denominati SAT, di cui al comma 13 dell'art.23 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi".

Tutti gli Enti proprietari, Comuni e ALER territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 6, "*Programmazione dell'offerta pubblica e sociale*" della L.R. 8 luglio 2016 n. 16, redigono il piano triennale e annuale quale strumento di programmazione in ambito locale dell'offerta abitativa pubblica e sociale.

Il regolamento regionale n.4 /2017 all'art. 4, comma 3 – lettera e) "*Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi pubblici*", dispone che il piano annuale e triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali determinano le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori.

In base a quanto stabilito dall'Art.4 della DGR XI/2063 del 31/07/2019, "*Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori*", di cui al comma 13 dell'articolo 23 della L.R. 8 luglio 2016 n. 16, "*Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi*", a partire dall'anno 2020, sono stabilite in ciascun piano e per ogni Comune il numero di unità abitative che gli enti proprietari destinano a servizi abitativi transitori (SAT) e che si renderanno disponibili nel corso dell'anno.

Con la deliberazione di Giunta Regionale N. XI/6101 DEL 14/03/2022 sono state assunte determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici transitori ai sensi dell'art. 23 della L.R n.16/2016.

Per disciplinare l'accesso, la programmazione e la gestione del SAT il Comune di Spirano approva il presente Regolamento Comunale.

ARTICOLO 2. DESTINATARI DEL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO (SAT)

La legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 individua due categorie di soggetti destinatari del servizio abitativo transitorio; una specifica e l'altra generica.

Alla prima categoria appartengono i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili. Alla seconda categoria appartengono i nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa.

In entrambi i casi, trattasi di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata nel Comune di Spirano.

Coerentemente con le indicazioni della D.g.r. 2063 del 2019, secondo quanto previsto dalla legge 8 luglio 2016, n. 16 e alla luce della la DGR N° XI / 6101 del 14/03/2022, i destinatari dei Servizi Abitativi Transitori devono essere in possesso dei seguenti requisiti per accedere ai servizi abitativi pubblici stabiliti all'articolo 7 del Regolamento Regionale

4 agosto 2017, n. 4:

1. nuclei che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
2. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
3. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
4. nuclei che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
5. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
6. nuclei familiari privi di alloggio in grave disagio, derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari, su proposta del servizio sociale che li ha in carico;

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO AI SAT

I SAT sono assegnati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici stabiliti dalla legge medesima e dall'articolo 7 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2017, n. 4 ("Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici"); tutti i requisiti devono essere posseduti, tranne quello dell'attestazione delle condizioni di indigenza di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2017.

1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano

una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia;
- c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
- 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).
- Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, nell'osservanza di quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge Regionale 16/2016;
- e) Ai fini del presente regolamento si considerano adeguati gli alloggi che abbiano una superficie utile residenziale pari o superiore a quella dell'alloggio che potrebbe essere assegnato ai sensi della tabella di cui all'art. 9 della legge sopracitata;
- f) Non precludono l'accesso ai servizi abitativi pubblici:
- la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile da parte del comune;
 - la nuda proprietà di un alloggio;
 - la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;
- g) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- h) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- i) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- j) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- k) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della

domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.
4. Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione, di cui all'articolo 6, comma 4, non ancora costituitisi, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c), punti 1 e 2. Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

ARTICOLO 4. PROCEDURA E MODALITA' DI ACCESSO AL SAT

Le domande di assegnazione del SAT da parte dei nuclei familiari aventi diritto, i quali devono essere residenti nel Comune di Spirano, sono presentate esclusivamente in modalità cartacea in qualsiasi momento dell'anno, su un apposito modello di domanda predisposto dall'Ufficio comunale competente, disponibile anche sul sito del Comune e consegnato all'Ufficio Protocollo comunale.

La domanda dovrà contenere tutte le informazioni e la documentazione utile ai fini della valutazione dell'assegnazione dei SAT, come richiesti nel modulo cartaceo.

Il Responsabile dell'Area a cui è assegnato il procedimento relativo alle assegnazioni degli alloggi, è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'assegnazione del SAT, il quale con l'ausilio di un tecnico esperto in politiche abitative ed il servizio sociale costituiscono il nucleo valutativo.

L'assegnazione è disposta dal Responsabile dell'Area con provvedimento finale espresso, previo accertamento del possesso dei requisiti sopracitati e dopo aver verificato l'effettiva situazione di emergenza, per la quale non sia possibile od opportuno, su valutazione del Servizio Sociale, ricorrere a sistemazione abitativa alternativa anche temporanea.

ARTICOLO 5. CRITERI E PRIORITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

In caso di domande di assegnazione superiori per numero agli alloggi SAT disponibili,

Una volta verificato il possesso dei requisiti di accesso come riportato negli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, Il RUP, con ausilio di altro personale qualificato (vedi art.4), stilerà una graduatoria che avrà validità per l'anno solare in corso e che terrà conto dei criteri sotto riportati determinando la priorità di accesso per il punteggio più alto (punteggio totale massimo 34).

E ad ulteriore parità, verranno presi in considerazione l'Isee più basso e la data di protocollo della domanda per ordine di arrivo.

Presenza nel nucleo familiare di anziani (età pari o superiore a 65 anni):	PUNTI 7
Presenza nel nucleo familiare di minori : compresi nucleo monogenitoriali.	PUNTI 8
Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità fisiche, intellettive ecc..	PUNTI 9
Valutazione dell'Assistente Sociale comunale rispetto al grado di gravità della situazione sociale ed economica.	MAX 10 PUNTI

ARTICOLO 6. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO

Le assegnazioni delle unità abitative SAT sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del Responsabile del Procedimento. Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla sua comunicazione di notifica all'interessato.

L'Ente si esprime con decisione motivata nei successivi trenta giorni.

Il provvedimento di assegnazione contiene i seguenti elementi minimi obbligatori:

- Estremi identificativi del Comune.
- Motivazione dell'assegnazione.
- Dati anagrafici dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare.
- Dati relativi all'unità abitativa assegnata.
- Importo mensile del canone di locazione applicato.
- Data di decorrenza del servizio abitativo transitorio.
- Data di termine del servizio abitativo transitorio.

Il provvedimento sarà redatto in osservanza della normativa relativa alla privacy (Regolamento UE2016/679 e normative nazionali in materia).

L'assegnazione dei SAT, con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione, è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione proposti dai Servizi Sociali del Comune di Spirano che saranno personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale.

ARTICOLO 7. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Per la determinazione del canone di locazione l'Ente Gestore utilizza la modalità di calcolo prevista per gli alloggi SAP tenendo conto del valore locativo di cui all'allegato B della Legge Regionale n. 27/2009, avvalendosi in casi eccezionali della possibilità di valutare una riduzione del canone congruo alle disponibilità del nucleo su valutazione del Servizio sociale.

ARTICOLO 8. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO:DURATA E RINNOVO

La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del SAT.

La durata massima dell'assegnazione del SAT, ai sensi dell'art.23 comma 13 della L.R. 16/2016 è di 12 mesi. Tale assegnazione può essere rinnovata (come modificato dalla DGR N° XI / 6101 del 14/03/2022) con un provvedimento motivato da parte del Responsabile di Area, per un massimo di 5 anni complessivi.

Il rinnovo deve essere adottato dal Responsabile di Area nei sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di assegnazione del servizio abitativo. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso al servizio abitativo transitorio e motivato da valutazione del Servizio Sociale in base ai risultati ottenuti attraverso la partecipazione al patto di servizio sottoscritto.

L'assegnatario si impegna, altresì, a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP.

ARTICOLO. 9 MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione sono effettuati a cura dei servizi tecnico-manutentivi del Comune.

Riguardo ai lavori che l'assegnatario intenda eseguire direttamente nell'alloggio, se preventivamente autorizzati e debitamente quantificati dall'Ufficio Tecnico Manutentivo, il Servizio competente può valutarne la detrazione dagli importi dei canoni di sublocazione.

Sono a carico dell'assegnatario, altresì, le spese inerenti alle utenze domestiche (telefonia fissa, energia elettrica, gas, acqua, etc..) nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO. 10 NORME D'USO DELL'ALLOGGIO

10.1 L'assegnatario:

- a) deve tenere un comportamento consono alla vita comunitaria, nel rispetto delle normali regole di convivenza ed evitare di arrecare disturbo agli altri coinquilini;
- b) deve usare correttamente la struttura abitativa e quanto in essa contenuto ed è tenuto all'osservanza delle normali misure di sicurezza, cura e diligenza;
- c) deve provvedere alla pulizia degli spazi personali e di quelli comuni ed è tenuto a risarcire i danni eventualmente causati.

10.2 Nell'alloggio non sono ammessi animali.

10.3 Altri obblighi dell'assegnatario dell'alloggio sono:

- a) dare immediata notizia all'Amministrazione Comunale di eventuali guasti, in piena consapevolezza della piena responsabilità per ogni danno derivato al Comune, agli altri ospiti e a terzi, a causa della tardiva comunicazione;
- b) provvedere al pagamento dei danni che dovessero derivare all'alloggio ed alle cose comuni da incuria, uso incauto, cattiva manutenzione;
- c) consentire l'accesso alla stanza/e occupata/e e/o agli spazi comuni al personale dipendente del Comune o comunque, alle persone incaricate dal Comune, per eseguire o far eseguire interventi manutentivi o per effettuare sopralluoghi, anche ispettivi, ritenuti necessari;
- d) non effettuare lavori senza le necessarie autorizzazioni preventive, che devono essere richieste per iscritto al Comune, fatta salva la necessità di riparazioni urgenti per evitare danni a terzi, che vanno comunque tempestivamente comunicate.

ARTICOLO 11. ANNULLAMENTO, DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

11.1 Si ha annullamento dell'assegnazione temporanea, allorché la stessa abbia avuto luogo sulla base di dichiarazioni mendaci.

11.2. La revoca dell'assegnazione è dichiarata a seguito di:

- a) cessione a terzi non autorizzata di tutto o parte dell'alloggio;
- b) produzione di gravi danni all'alloggio;
- c) morosità nel pagamento del canone, protrattasi per oltre due mensilità;
- d) qualora siano mutate in modo permanente le condizioni che hanno determinato l'ammissione;

- e) per uso scorretto dell'alloggio o comportamento del soggetto incompatibile con le regole normali di convivenza, su valutazione dell'assistente sociale;
- f) non aderenza al progetto sottoscritto con il Servizio Sociale, indicante le azioni da svolgere per la soluzione della situazione di emergenza abitativa che abbia comportato l'assegnazione temporanea dell'alloggio;

11.3. Il provvedimento di annullamento o revoca emesso dal Comune di Spirano comporta il rilascio immediato dell'alloggio e costituisce titolo esecutivo.

ARTICOLO 12. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI

La programmazione dei SAT si definisce su due livelli temporali: il Piano Triennale dell'offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali ed il Piano Annuale di offerta dei Servizi Abitativi Pubblici.

Il Piano Triennale - piano che viene approvato a livello d'ambito territoriale dall'Assemblea dei Sindaci- definisce le linee d'azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della L.R.16/2016.

Il Piano Annuale quantifica il numero delle unità abitative da destinare ai SAT, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della L.R.16/2016.

L'Ente proprietario di alloggi ERP, in questo caso il Comune di Spirano, programma le unità abitative da destinare temporaneamente a SAT, individuandole nell'ambito del proprio patrimonio, che può destinare a Servizi Abitativi Pubblici, Servizi Abitativi Sociali o altra locazione ad uso abitativo.

I comuni possono incrementare la disponibilità di SAT con unità abitative che verranno eventualmente conferite da soggetti pubblici e privati, e reperite attraverso procedure ad evidenza pubblica e poi regolate con apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa. Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei Servizi Abitativi Pubblici.

L'obbligo di comunicazione alla Giunta Regionale è assolto attraverso l'espressa indicazione della disponibilità di tali unità nel Piano Annuale di offerta dei SAT. In sede di programmazione ogni Ente proprietario comunicherà la percentuale e inoltre il numero delle unità abitative da destinare ai SAT.

ARTICOLO 13. PERCENTUALE DELLE UNITÀ ABITATIVE CHE POSSONO ESSERE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI

Il limite massimo previsto dalla normativa Regionale, articolo 23, comma 13 della L.R.16/2016, è stabilito nel 10%; tale limite è stabilito con riferimento alle unità abitative destinate a SAT complessivamente possedute a titolo di proprietà alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2016 (luglio 2016). Per garantire la continuità nel tempo della disponibilità di unità abitative da destinare a SAT, queste non devono eccedere il 10% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) che si renderanno disponibili nel corso dell'anno nel territorio comunale.

La gestione delle unità abitative assegnate è in capo a ciascun ente proprietario, che

stipula il relativo contratto di locazione con l'assegnatario del SAT.

Le unità abitative non più destinate ai SAT riprenderanno automaticamente la loro originaria destinazione. In tal caso, è fatto obbligo a ciascun ente proprietario di aggiornare, entro 30 giorni dalla cessazione del SAT, l'anagrafe regionale del patrimonio, in quanto tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 16/2016.

ARTICOLO 14. NORME FINALI

Sarà definito, nella piattaforma Informatica Regionale, un apposito modulo contenente i dati essenziali del provvedimento di assegnazione del SAT. Il Responsabile del Procedimento provvede alla compilazione del modulo informativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di assegnazione del Servizio Abitativo Transitorio.

Il Comune di Spirano e l'ALER, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, aggiornano l'anagrafe regionale del patrimonio e dell'utenza con i dati e le informazioni sopra riportate. Tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale

n. 16/2016. Trovano applicazione le disposizioni procedurali e gli adempimenti previsti per l'assegnazione del SAT. Si applicano le procedure previste dalla Legge Regionale n. 16/2016 e dal Regolamento Regionale n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza e ss.mm.ii. La permanenza nell'alloggio senza averne titolo comporta, inoltre, l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'articolo 22, comma 3 della Legge Regionale n. 16/2016. La materia è disciplinata per quanto di competenza dal Regolamento UE 2016/679 e dalle normative nazionali vigenti in materia